



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA SINDACALE N. 27 DEL 30-07-2020

REG. GEN. N. 295

**OGGETTO: PROROGA INCARICO FIDUCIARIO A TITOLO GRATUITO
DEL=
L'ESPERTO DEL SINDACO.**

IL SINDACO

Atteso che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza;

Rilevato che detti incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ N2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

- che è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*";
- che il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- che vi è differenza ontologica tra le "*collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
- che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Ribadito che lo scrivente Sindaco intende conferire il presente incarico fiduciario a titolo gratuito ad un esperto in materia di trattazione di pratiche a contenuto prevalentemente politico concernenti affari dell'Amministrazione Comunale comunque assegnate dal Sindaco e dalla Giunta - cura dei rapporti tra i diversi assessorati per il coordinamento degli interventi - cura dei rapporti esterni con le Organizzazioni politiche, sociali, economiche della città - individuare le ricadute politiche dei piani e dei programmi della struttura tecnicoamministrativa azionando progetti e documenti programmatici elaborati dai Dirigenti - segnalare distonie rispetto agli orientamenti politici;



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

Atteso che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

Rilevato che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Precisato che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al dottor Salemi Andrea nato a Modica il 20.09.1975 e residente in Rosolini via Canova n. 90, il quale si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

Dato atto che l'apporto del suddetto, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività della stessa contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

Visto che l'interessato ha reso la disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito, sollevando l'Ente da qualsiasi pretesa e/o avere;

Precisato che :

- la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 781/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 2112011ISS.RR.Par. dicendo che: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICONS). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa.
- la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della nomina (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
- il vigente Statuto Comunale.
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i..
- il vigente ROUS ;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

DECRETA

- 1) Di conferire con decorrenza immediata e fino al 30.06.2021 al Sig. Salemi Andrea nato a Modica il 20.09.1975 CF SLMNDR75P20F258K e residente in Rosolini via Canova n. 90, l'incarico a titolo gratuito ed a tempo determinato di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, in materia di trattazione di pratiche a contenuto prevalentemente politico concernenti affari dell'Amministrazione Comunale comunque assegnate dal Sindaco e dalla Giunta - cura dei rapporti tra i diversi assessorati per il coordinamento degli interventi - cura dei rapporti esterni con le Organizzazioni politiche, sociali, economiche della città - individuare le ricadute politiche dei piani e dei programmi della struttura tecnicoamministrativa azionando progetti e documenti programmatici elaborati dai Dirigenti -



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

segnalare distonie rispetto agli orientamenti politici.

- 2) Di dare atto che l'incarico si intende conferito a titolo gratuito;
- 3) Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.
- 4) Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.
- 5) Di stabilire che il suddetto dottor Andrea Salemi per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.
- 6) Di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore dell'Ente.

Il Sindaco

INCATASCIATO GIUSEPPE



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 27 / PROVVEDIMENTO DEL SINDACO del 30-07-2020
Reg. Gen. n. 295 è stata

pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 30-07-20

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

F.to